

CRITERI DI VALUTAZIONE

Viene quindi data lettura degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.

La commissione prende atto che per il presente concorso dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- punti 20 per i titoli;
- punti 80 per le prove d'esame.

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:


- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale;

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- punti 10 per i titoli di carriera;
- punti 3 per i titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 483/97.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 761/1979 e agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 del D.P.R. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti ovvero di altri titoli posseduti. La commissione determina, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 483/1997 :




1. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato;
2. i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero, se autocertificati, devono contenere tutti gli elementi utili ed univoci che ne consentano la valutazione;
3. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al primo giorno dell'ultimo mese;
4. non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento dell'abilitazione professionale, nonché del conseguimento della specializzazione;
5. i servizi prestati presso Cliniche o Istituti Universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
6. qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo di incaricato o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
7. non saranno valutati attestati laudativi;
8. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto;
9. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo saranno effettuati per eccesso se le cifre decimali successive alla terza sono superiori al 500 e per difetto se tali cifre sono pari o inferiori a 500;
11. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere effettuate dopo la laurea in medicina ed edite a stampa, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997 e di alcuni criteri stabiliti dalla commissione così individuati: lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come 1° autore pt. 0,500, lavori pubblicati su riviste internazionali con impact factor attinenti la disciplina come coautore pt. 0,400, lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come 1° autore pt. 0,250, lavori pubblicati su riviste nazionali con impact factor attinenti la disciplina come coautore pt. 0,150, capitoli di libro pt. 0,500, abstract su atti di congressi nazionali ed internazionali e poster NV
12. i master universitari vengono valutati, solo se attinenti con il profilo a concorso, pt. 0.300
13. il dottorato di ricerca, se attinente, viene valutato pt. 1,00.
14. borsa di studio/assegno di ricerca attinente pt. 1,00

Considerato che il bando del pubblico concorso in questione prevede che, ai sensi dell'art. 1 comma 547 della Legge 145 del 30/12/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021", i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo/penultimo anno del relativo corso sono ammessi alla procedura concorsuale e collocati, all'esito positivo della procedura medesima in graduatoria separata, si decide quanto segue:

- *per i medici in formazione specialistica, vengono valutati gli anni di specializzazione (ad esclusione dell'ultimo) con lo stesso punteggio previsto per i medici specializzati (pt. 1,2/a), ma il punteggio viene inserito nel curriculum formativo e professionale anziché nei titoli di carriera come per gli specializzati (in quanto titolo non ancora conseguito).*

Relativamente alla valutazione del curriculum formativo e professionale la commissione concorda che in tale categoria verranno particolarmente considerati, oltre a quanto stabilito dall'art.11 del D.P.R. 483/1997 e tenuto conto che l'arco dell'intera carriera va inteso non con riferimento al periodo di esistenza di rapporto di pubblico impiego ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante ha avuto comunque modo di svilupparsi; in particolare decide che:

- l'attività libero professionale presso Aziende Ospedaliere e/o presso ASL e/o presso Strutture convenzionate con il SSN con attività svolta nel profilo: pt. 0,500/anno
- attività di ricerca presso Pubblica Amministrazione 0,100/anno
- stage presso Istituzioni Straniere pt. 0,500/anno
- attività presso Privati e attività di guardia medica e MMG NV



2

- per la partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi dopo la laurea in medicina e in presenza di ECM si attribuisce un punteggio di pt. 0,010 a corso se in qualità di uditore e di pt. 0,020 se relatore anche senza ECM;
- non viene valutata l'attività di volontariato/frequenza;